

LIVE2



BULLISMO E CYBERBULLISMO



MANUALE PER
LO STUDENTE

INDICE

REATI DIGITALI

DIFFAMAZIONE

ATTI PERSECUTORI

DIFFUSIONE DI IMMAGINI O
VIDEO SESSUALMENTE
ESPLICITI

INTERFERENZE ILLECITE NELLA
VITA PRIVATA

GUIDA ALL'UTILIZZO DELO SMARTPHONE

EFFETTI COLLATERALI

DANNI PSICOLOGICI

REATI DIGITALI

MANUALE PER
LO STUDENTE





REATI DIGITALI

INTRODUZIONE

Nel mondo odierno, la tecnologia e l'uso di internet sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana. Se da un lato queste innovazioni hanno reso più facile comunicare, lavorare e divertirsi, dall'altro hanno aperto la strada a nuove forme di criminalità: i reati digitali. Questi reati coinvolgono l'uso di dispositivi elettronici, computer e piattaforme online per compiere attività illegali.

I reati digitali possono assumere diverse forme: dal furto di dati sensibili, alla diffusione di contenuti offensivi o minatori, fino alla violazione della privacy attraverso il cosiddetto cyberstalking o la pubblicazione di immagini private senza il consenso delle persone coinvolte (fenomeno noto come revenge porn). Le tecnologie, infatti, sono un potente strumento, ma quando usate in modo scorretto o dannoso, possono creare gravi problemi, non solo per la vittima, ma anche per l'intera società.

Questo opuscolo intende sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati ai reati digitali, illustrando le principali tipologie di crimine online e le leggi che li regolano. È importante conoscere come proteggere la propria identità e navigare in sicurezza, per evitare di incorrere in comportamenti dannosi e, allo stesso tempo, rispettare i diritti degli altri nel mondo digitale.



REVENGE PORN

IL REATO

Il termine “Revenge Porn” si riferisce alla diffusione non autorizzata di immagini o video a contenuto sessuale attraverso internet – utilizzando messaggistica istantanea o social network – senza il consenso delle persone coinvolte, con l’intento di arrecare loro danno. La disciplina giuridica di riferimento si trova nell’articolo 612 ter del codice penale, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, inserito nel codice penale dalla legge 69 del 2019 (nota come Codice Rosso).

La legge prevede due fattispecie:

Comma 1 > punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate

Comma 2 > punisce chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento

Inoltre, l’articolo 612 ter c.p. prevede delle circostanze aggravanti nel caso in cui il reato sia commesso da un coniuge o da una persona legata da una relazione affettiva, o se il reato è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

Il termine per la presentazione della querela da parte della persona danneggiata è di sei mesi (un termine più lungo rispetto alla norma generale, che prevede tre mesi). La remissione della querela può avvenire esclusivamente in via processuale.

CASI PRATICI

“Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario” (Cass. Pen. 2023 n. 14927)

“Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità” (Cass. Pen. 2023 n. 14927)



DIFFAMAZIONE

IL REATO

La diffamazione è una condotta mirante ad offendere o screditare la reputazione di una persona.

Si tratta di un reato la cui normativa di riferimento si rinviene nell'articolo 595 del codice penale.

La norma punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

Al terzo comma la norma prevede un'aggravante nel caso in cui l'offesa è arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico. Si tratta di un reato che offende l'onore inteso come la stima che il soggetto riscuote all'interno della società, presso la comunità di riferimento.

La condotta si perfeziona quando viene offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza della stessa, comunicando con più persone, con qualsiasi mezzo idoneo.

L'aggravamento di pena previsto dal terzo comma si giustifica nella maggiore offesa arrecata alla reputazione altrui in ragione della diffusività dello strumento utilizzato per ledere la reputazione.

La diffamazione che si realizza attraverso i social network è qualificata come diffamazione aggravata poiché ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato e comunque apprezzabile di persone, paragonabile alla diffusione del mezzo della stampa.

CASI PRATICI

Pubblicare un commento offensivo e lesivo delle altrui reputazione su "Facebook" o "Instagram" può integrare il reato di diffamazione aggravata dal mezzo della pubblicità che può comportare la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516,00 €.

Integra il reato di diffamazione la pubblicazione su una pagina "Facebook" di un'accusa [...] ad un professore di operare manipolazioni psicologiche degli studenti e così praticare metodi contrari agli scopi formativi ed educativi dell'insegnamento, trattandosi di espressioni che, in sé e per il contesto fattuale di riferimento, travalicano i limiti della contenenza espositiva (Cass. Pen. n.13979/2021).

La bacheca "Facebook" è stata considerata dalla Cass. Pen. n. 8898/2021 come una "piazza virtuale" aperta al libero confronto tra utenti registrati.



IL REATO

Lo stalking è un comportamento reiterato e persistente da parte di un individuo, definito stalker, volto a perseguitare, molestare o minacciare un'altra persona, creando in quest'ultima uno stato di paura, ansia e disagio, con conseguenti danni alla sua serenità e alla sua vita quotidiana.

La disciplina giuridica di riferimento si trova nell'articolo 612 bis del codice penale, rubricato "Atti persecutori". Fa parte dei delitti ai quali è applicabile il c.d. Codice Rosso. Secondo la norma, è punito chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

La norma prevede, al secondo comma, una circostanza aggravante se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il termine per la presentazione della querela da parte della persona danneggiata è di sei mesi (un termine più lungo rispetto alla norma generale, che prevede tre mesi).

La remissione della querela può avvenire esclusivamente in via processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

La sentenza n. 10692/2024 della Corte di Cassazione ha affermato che gli atti persecutori compiuti tramite mezzi digitali, come social media o app di messaggistica istantanea, sono pienamente configurabili come stalking ai sensi dell'art. 612-bis. La natura digitale degli atti non esclude la configurazione del reato di stalking, poiché anche tramite tali messi si può ingenerare nella persona offesa paura e ansia.

CASI PRATICI

A titolo esemplificativo: "Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimenti alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza." (Cass. Pen. n. 26049/2019)

Il delitto può essere integrato anche nel caso in cui i messaggi non siano direttamente inviati alla persona offesa, essendo sufficiente che la stessa ne venga certamente a conoscenza: "è sì vero che viene operata una distinzione del caso in cui i messaggi persecutori siano inviati al profilo della persona offesa da quello in cui, pur avendo come destinataria una determinata persona, i messaggi in questione siano pubblicati sul profilo dell'imputato, ma è altrettanto vero che, in tale ultima evenienza, occorrerà verificarne la conoscibilità, "certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile", come avvenuto nel caso che ci occupa" (Cass. Pen. 33986/2024)



INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

IL REATO

Il delitto è prevista all'articolo 615 bis del codice penale e punisce due diverse condotte criminose:

- Comma 1 > chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614
- Comma 2 > chiunque rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nel comma 1.

La norma cita l'articolo 614 c.p. per fare riferimento ai luoghi di privata dimora, luoghi intesi solo nella loro materialità, ma anche come espressione della sfera personale, in cui diritto alla libertà si manifesta nell'interesse a mantenere la tranquillità e la sicurezza nei luoghi dove si svolge la propria vita privata.

Si tratta di ogni luogo dove vengono vissute, esperienze intime e private, come l'abitazione, lo studio professionale, una camera d'albergo; mentre vanno esclusi luoghi pubblici (strade o piazze) o aperti al pubblico (ristoranti, bar, negozi).

In generale, dunque, integra il reato di cui all'art. 615-bis la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno (Cass. pen. n. 25363/2015)

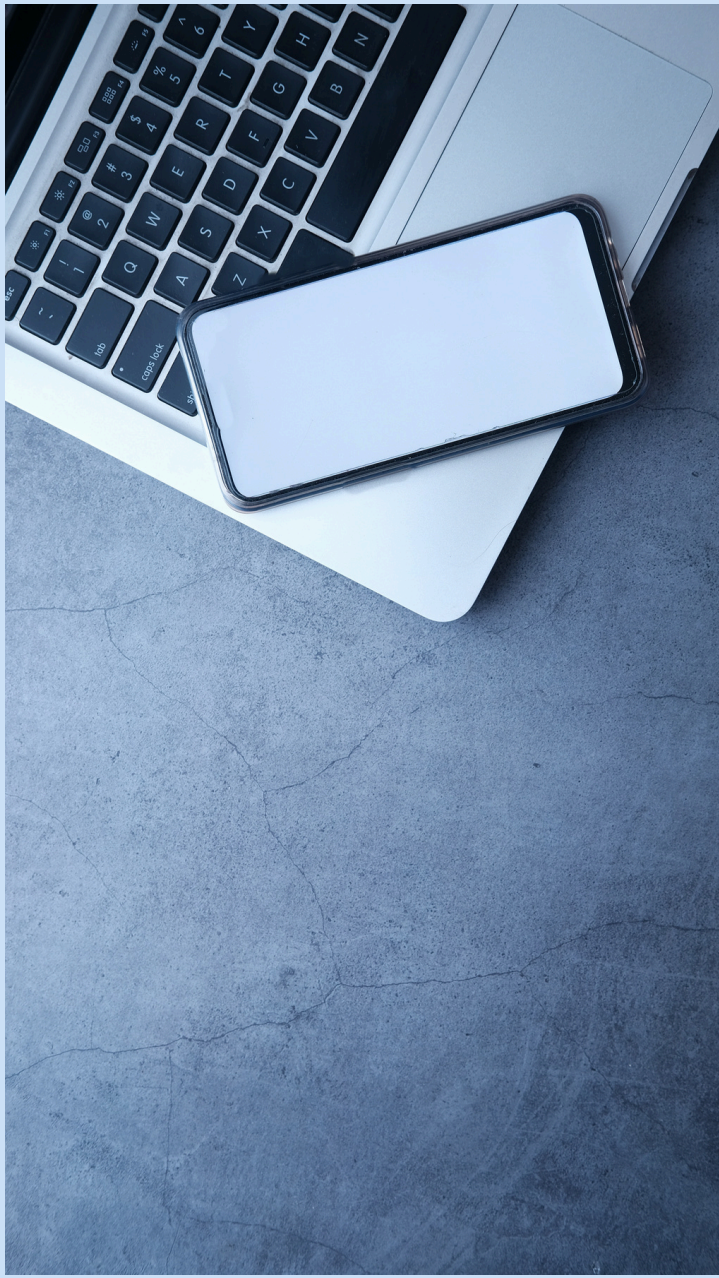
CASI PRATICI

La Suprema Corte, chiamata a delineare i confini della fattispecie, ha fornito una nozione estesa di "dimora privata" volta a ricomprendere il "bagno di pertinenza di un circolo privato". I giudici hanno ritenuto la toilette, in quanto destinata allo svolgimento di manifestazioni di "vita intima" al riparo da intrusioni esterne, oggetto di tutela della norma incriminatrice. (Cass. Pen. n. 25263/2021)

Inoltre, secondo la corte, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all'interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe (Cass. pen. n. 36109/2018).

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLO SMARTPHONE

**MANUALE PER
LO STUDENTE**





GUIDA ALL'UTILIZZO DELLO SMARTPHONE

A SCUOLA:

- Alle studentesse, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico **non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici in orario scolastico ed in particolare durante l'attività didattica ed educativa**
- Non è consentito l'uso fuori dall'aula
- È consentito l'uso solo in caso di assoluta necessità e previa autorizzazione richiesta al docente in servizio nella classe.

PER SAPERNE DI PIÙ...

Consulta il **regolamento di istituto sull'utilizzo dei cellulari a scuola**

A CASA:

È preferibile

- non utilizzare lo smartphone **durante i pasti**
- non utilizzare lo smartphone **per sostituire il tablet o il computer.**
- spegnere lo Smartphone prima di andare a dormire.
- non portare lo smartphone/tablet in bagno



EFFETTI COLLATERALI DELLO SMARTPHONE

FOMO: la FOMO (fear of missing out) è correlata alla dipendenza dal cellulare ed è la paura di restare tagliati fuori dalle vite degli altri. Può essere definita come l'ansia conseguente alla percezione che gli altri abbiano una vita più piacevole e gratificante della quale si sente la necessità di dover fare parte. Si caratterizza per il controllo compulsivo di chat, social ed eventuali notifiche per essere certi di non perdersi nulla.

SMOMBIE: chi cammina per strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso.

È il caso dei che non guardano dove vanno perché sono ipnotizzati dal loro monitor tascabile.

NOMOFOBIA: effetto psicologico rappresentato dalla presenza di uno stato ansioso derivante per esempio dal trovarsi a corto di batteria, di credito o di copertura rete con la conseguente angoscia di non poter essere raggiungibili.

DANNI PSICOLOGICI



-
- DIPENDENZA
 - ALIENAZIONE
 - DEPRESSIONE
 - IRASCIBILITÀ
 - AGGRESSIVITÀ
 - INSONNIA
 - INSODDISFAZIONE
 - DIMINUIZIONE DELL'EMPATIA
 - DEFICIT DI ATTENZIONE

MANUALE PER LO STUDENTE

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLO SMARTPHONE

REATI DIGITALI

A CURA DI

GIORGIA CASELLA

GIULIA VALORE

E LE RAGAZZE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CO.TU.LE VI.

SUPERVISIONE

PROF. VINCENZO PATTI E IRENE CALAGNA

AVV. GIROLAMA CINZIA MANZELLA

REALIZZATO PER

LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II, PALERMO

DIRIGENTE SCOLASTICO MARIANGELA AJELLO

ASSOCIAZIONE ODV CO.TU.LE VI.

PRESIDENTE PALMA CAMELIA AURORA RANNO

